

# Assegno di maternità (istruttoria comunale)

L'assegno di maternità concesso dal Comune tramite l'Inps è ricosciuto a coloro che non beneficiano di nessuna indennità di maternità o che percepiscono un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso e che hanno un valore ISEE che non supera una certa soglia.

## Requisiti per accedere

L'assegno di maternità può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a residente che:

- non beneficia di nessuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o che percepisce un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso, come previsto ai sensi dell'art. 74 Dlgs. 151/2011;
- con valore ISEE per le nascite, ingresso in famiglia per le adozioni o per affidamento preadottivo, inferiore o pari a euro 16.954,95 ;
- cittadina italiana o comunitaria o appartenente a Pesì Terzi in qualità di cittadina:
  - titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  - familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  - rifugiata politica, i suoi familiari e superstiti
  - titolare della protezione sussidiaria
  - cittadina/lavoratrice del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari
  - titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014
  - che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti
  - apolide, i suoi familiari e superstiti

## ISEE

Al momento della presentazione della domanda l'attestazione ISEE deve essere in corso di validità. A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

## Importo dell'assegno

L'assegno per l'anno 2017 ammonta ad € 1.694,45

## Termini di presentazione della domanda

La domanda va fatta entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo. Il termine per presentare o apportare eventuali integrazioni (salvo nel caso di attesa di permesso di soggiorno valido ai fini dell'istruttoria della domanda stessa) non può superare i sei mesi dalla nascita del minore o dell'ingresso di questi per adozione o affidamento preadottivo, pena il rigetto della domanda.

## Documentazione da allegare in copia alla domanda

- Permesso di soggiorno o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso, per le madri di paesi terzi
- Numero Protocollo INPS dell'Attestazione ISEE in corso di validità e che includa già il nuovo nato.
- coordinate bancarie (Codice IBAN) intestate o cointestate alla richiedente del beneficio
- Documento d'identità valido della richiedente

## Per informazioni relative alla compilazione e all'esito della domanda rivolgersi a:

Sportello Sociale del Comune di Residenza

## Normativa di riferimento

Gazzetta Ufficiale n° 35 del 12 febbraio 2016

Nuovo ISEE D.P.C.M. 159/2013

Circolare ANCI 20/01/2015 in materia di accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali

D.lgs. 151/2001 art. 74 Testo unico sulla maternità e paternità

Legge 448/98 "Finanziaria", Artt. 65 e 66

D.P.C.M. 452 del 21/12/2000